

Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato - assunzione - tirocinio (apprendistato) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 723 del 14/03/1974

Natura del rapporto - obblighi del datore di lavoro - istruzione professionale - posizione dell'apprendista - esercizio di attività impiegatizia - ammissibilità.

L'apprendistato, per le sue caratteristiche autonome rispetto al normale rapporto di lavoro subordinato, e da considerare un rapporto di lavoro speciale in cui il datore di lavoro, pur utilizzando via via l'attività lavorativa dell'apprendista nell'impresa, nella quale viene subito ad inserirlo come collaboratore subordinato al pari di ogni altro prestatore d'opera, resta tuttavia obbligato ad impartirgli l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, essendo questo lo scopo essenziale dell'istituto.

L'apprendista non è dunque, ancora, specificamente, né impiegato, né operaio, ma tende a diventarlo attraverso l'addestramento a lui dovuto, secondo una determinata qualifica. Un tale Esercizio può attuarsi anche in attività impiegatizia, non essendo la stessa incompatibile con l'apprendistato.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 723 del 14/03/1974